



DEPUTAZIONE PROVINCIALE
DI FERRARA

Ferrara 31 Marzo 1873

Prot. N.° 891

OGGETTO

Notizie intorno alle opere
di difesa dei fiumi, ed
al servizio idraulico

Riscontro al foglio N.° =
dell' 8. corrente



Si

resentabile la finivente alla
Deputazione usata da cod. Onorvole Commissione
col richiederla delle notizie fornite nei quattro
questi contenute nel foglio vostro su questo, compie
anzitutto il debito di affermare alla S. V. O. ed
alla intera Commissione i maggiori ringraziamen-
ti per la fiducia ad dimostrata; fiducia a cui
procurava di corrispondere francamente esponendo
il suo avviso intorno alle domande che le vennero
indirizzate.

Sulla prima di queste domande, quale
" furono le cause delle rotte avvenute o minacciate
" in codetta provincia, perdetta cod. Commissione
che la finivente per ragioni di delicatezza si asten-
ga dall' ammettere alcun giudizio. Pochi giorni
Dopo si ebbe a verificarsi la prima disgrazia
d' inondazione toccata nello scorso anno a
questa provincia per la rotta del fiume Po
alla coronella di Guarda Ferrare, il consiglio
provinciale, come certamente sarà noto a cod.
Commissione, nominò nel suo seno una Com-
missione d' inchiesta per indagare le ragioni di

teuto 3

Onorvole sig. Presidente
della Commissione d' inchiesta Parlamentare
Sulle rotte del Po.

[Handwritten signature]

tanta struttura. Questa Commissione a eseguito il compito affidatole, ed a prospettato il risultato delle sue investigazioni al consiglio, il quale in attesa di conoscere gli atti della Commissione d'inchiesta munita in quella stessa circostanza dal Governo con uguale incarico, sospese ogni definitiva deliberazione in argomento. In pendenza pertanto di questa deliberazione, la presente fletta conveniente di non pronunciarsi sulle cose delle rotte avvenute o minacciate, per non emettere un parere che potesse in qualche guisa essere in opposizione a quello del consiglio da cui emana, e alle pratiche che per eseguire le consigliate decisioni dovrà effettuarsi.

Intorno al secondo quesito, quale era lo stato della Difesa prima delle piene dello scorso anno, e quale è ora; e se le disposizioni che regolano gli argini di golina vengono osservate, dove la presente rifletterà quanto appropo.

Le arginature a difesa dei fiumi non sono molti anni trascorsi univoco costrutte con buon materiale e non perfetta regola d'arte,

e ne
3.

e ne fanno prova quelle che sono rimaste
intatte, ma le corrosioni nei froldi avendo
consigliato grandi ritiri, quindi dopo l'anno
1848, si sono costrutte coronelle e banche che da
tallora furono giudicate non corrispondenti al
bisogno; e siccome fu reputato prudente consiglio
la costruzione degli argini in froldo sebbene
abbandonati, di quello che fidarsi delle nuove
coronelle le quali ispiravano minore fiducia dei
vecchietti e vecchi froldi.

Pochi sono le banche costrutte a trasversalmen-
to degli argini del po. in sinistra, quantunque
essi abbiano tale altezza sulle sponde da
essere dalla piena piunga rigorosamente inhieste,
avvegnante non si trovano se non che nei
froidi. Le coronelle mancano di tali banche,
e se in epoca recentissima qualcuna ne
venne innalzata, si ritiene che altre molte
ancora ne manchino per dare alle opere di
difesa la robustezza desiderata.

Deboli quindi può sperarsi si trovavano
le opere di difesa dei fiumi prima delle piene
dell'anno trapasso per vetustà e più poi per

la
la

la mancanza delle banche e contobanche che
in molte località erano e sono assolutamente
necessarie.

Dopo la rotta della coronella a Guardia per-
venne a Dio vero il Governo a procurato di
porre con ogni premura riparo agli inconvenienti
delle arginature, ordinando che fossero intrapresi
opportuni lavori di rinforzo in varie delle
località più minacciate. Le opere eseguite
peraltro, e che tuttora trovansi in corso di esi-
guimento sono da taluno considerate insuffi-
cienti a provvedere ai molti bisogni, e
molte altre per forza effettuate per ri-
donare agli interessati quella tranquillità di
cui hanno diritto, e per scongiurare il pericolo
di nuove fratture, che certamente non manche-
rebbero di verificarsi, allorchando in tempo
non si pensasse ai provvedimenti reclamati
dalla scienza, e dall' indole de' corsi d'acqua
cui debbono quelle opere contenere. I lavori
di chiunque dell' anzidetta rotta furono bene
eseguiti, anzi si esagerò nella difesa, ma fu bene,
improvvisi senza tali esagerazioni non sarebbe

forse
3

forse stato possibile di evitare una grande
rotta in quella località nello scorso mese di Ot-
bre.

Le disposizioni che regolano gli argini di
golena sono buone, ma purtroppo non
sempre vengono osservate. Le golene dei fiumi
scorrenti in questa Provincia, meno piccole e
eccezioni, non hanno arginature che difendano
terreni coltivati, e quelle poche e ristrette per
di più sono importanti da riparare in diffe-
rente che vengono o meno tagliate in tempo
di piena. Citerò per esempio la necessità che
le arginature di difesa delle molte ed ampie
golene che trovansi in tante località di altre
provincie, siano tagliate tutte che la piena
si fa pinche ordinaria, onde ottenere che
le acque su di esse golene possano dilatarsi,
e le piene scappano al basso meno elevate
e più meno temute di quella che oggi giorno
sono.

La terza Comanda, se le odierne disposizioni
in legislative e amministrative, e il personale
stiano nelle epigoni del servizio idraulico, me-
rito di essere altrettanto bene studiata collegandosi

in epigoni

in essa una importantissima parte della
questione di cui è argomento.

In quanto alle disposizioni legislative
che regolano le spese dei fiumi la finivente
non potrebbe che riportarsi a quanto sul pro-
posito ebbe l'onore di sottoporre al detto
Ministero dei Lavori pubblici un foglio
25. settembre 1868 N. 3215, contenente una
memoria a stampa, di cui si unisce copia,
redatta per incarico di quest'ufficio da un
dottore ingegnere prattico, nella quale viene
evidenziato il bisogno di una radicale
riforma alla imperante legge sulle acque
pubbliche; bisogno che per la parte econo-
mica si era venuto dal suddetto Ministe-
ro riconoscendo nella prefazione fatta
nella seduta 9. Dicembre 1840 alla Camera
dei Deputati di un progetto di legge per
alcune disposizioni organiche relative alle
opere per le opere idrauliche di pubblica in-
teresse; e confermato dalla giunta della
Camera stessa con la detta relazione pre-
sentata nella tornata del 3. Maggio
1841.

Unico il progetto
di legge e la de-
cisione sono
indirette.

Albrici

Oltre a quanto in quella memoria è detto
trova la privante di dover aggiungere che dovendo
l'attuale legge (sebbene emendata) sussistere,
sarebbe conveniente e giusto per migliore an-
damento delle cose, che tanto nelle proposte
quanto nella esecuzione delle opere di spesa,
anche di straordinaria manutenzione avessero
ad entrarvi la Provincia chiamata a sostenere
tanta parte delle succitate spese, come per lo
passato praticavasi da taluni dei Governi cessati. Con
ciò si accorderebbe una maggiore e giusta
soddisfazione a coloro che più sono interes-
sati alla buona riuscita, e sono chiamati
a largamente contribuire nel costo delle
opere stesse.

Anche il regolamento di piena merita di
essere modificato, e per questo la privante si
restringe a far voti che fosse dato a studio
e ad una commissione di pratici ingegneri
che ne proponessero gli emendamenti.

Le disposizioni amministrative vengono
talvolta, specialmente nei momenti in cui mag-
giormente urge il bisogno di un perfetto provve-
dimento, a ritardare gli effetti di ordini che

3

avrebbe d'uopo d'immediata esecuzione, saggi-
nando con tale ritardo maggiori danni e con-
tando la detenzione più grave e pericolosa -
Le formalità prescritte dalle leggi d'contabi-
lità sono di frequente in opposizione con la
urgenza dei provvedimenti da adottarsi, senza
dei quali una perfetta sarebbe inevitabile -
La mancanza di fondi disponibili per le spese
finanziarie e di più, da essere impiegati nei
lavori che le circostanze assolutamente reclamano,
e la nessuna facoltà del Ministero Capi pre-
posta alla direzione dei lavori di potersi di pro-
pria autorità nelle circostanze urgenti sotto la
loro responsabilità ordinare e far eseguire, sono
tutte cause che contribuiscono alla perdita
d'un tempo prezioso per spurgare il pe-
ricolo che il ritardo ingrandisce, e qualche volta
pone nella impossibilità di porvi riparo.

Il servizio di guardia non è organizzato
in modo da avere pronto e sempre disponibile
il personale che deve compirlo, non avendo que-
sto alcun obbligo che lo vincoli alle prestazioni
che abbisognano. Sembra provvido consiglio
che a questo personale venisse assegnato

un'annua fissa retribuzione, in corrispettivo della quale fosse obbligato ad ogni occasione d'prima di trovarsi alle rispettive stazioni di guardia per accorrere dove il bisogno richieda, e gli ordini de' suoi superiori immediati saranno per destinarlo

Provvido pure si troverebbe la comunicazione telegrafica fra i diversi alloggiamenti idraulici, sia per prontamente segnalare i pericoli e trasmettere ordini, sia per reclamare pronto aiuto nei difficili momenti. Il servizio telegrafico potrebbe a risparmio di spesa essere esercitato dagli stessi ingegneri di sezione o dai custodi idraulici, trattandosi di servizio che potrebbe essere ridotto alla semplicità di pochi segnali di comunicazione ed talmente ad essere compresi dalle poche persone a cui verrebbe diretto

Indispensabile poi si ritiene d'aver a disposizione tanto equivoce dei magazzini, di tutti quegli oggetti, attrezzi e utensili che si rendono necessari per l'esatto servizio di guardia e per la esecuzione dei lavori urgenti che possono occorrere. Senza l'addizione di questa precauzionale misura può talvolta ripetersi infelicitate qualche buon volere, e rendere vano qual
L. B. J.

siati sparto diretto a migliorare una posizione compromessa.

Del personale addetto al servizio idraulico in quanto al numero non vi è difetto. Quello superiore anche per merito individuale ritiene la presente che possa essere sufficiente al bisogno; non così quello inferiore, il quale a motivo di essere male retribuito non può che prestare un servizio corrispondente alla scarsa retribuzione che riceve, ed il più delle volte non bastante per sopprimere alle più strette necessità della vita.

È d'uopo migliorare la condizione di questi funzionari subalterni onde potere da essi giustamente reclamare un servizio più intelligente e zelante, e allontanare il dubbio che frutto del bisogno potessero allontanarsi dai propri doveri a scapito della pubblica amministrazione. Attendendo l'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento non per altro in vigore per il personale subalterno, sembra che vorrebbe in buona parte provveduto al loro stato inconvieniente.

Sistema da abbandonarsi non pure da

servivute che sia il frequente trasloco del
personale tecnico da una Provincia all'altra,
come in questi ultimi anni si è praticato.
Le torri non bastano per ben reggere i
lavori idraulici di una provincia; sono indi-
spensabili cognizioni locali e molte per ben
reggere. Con il trasloco degli Ingegneri non si
ottiene che la incertezza nell'ordinamento
tecnico, e si distragono gli Ingegneri stessi
dall'amore di teoriciamente e praticamente
apprendere la scienza a cui si sono dedicati.

Dal pari meritovole di riforma sembra
il principio in questi ultimi tempi adottato
pel quale gli Ingegneri di sezione e gli Inge-
gneri allievi sono tenuti ad aver sede nella
patria della Provincia o di ripida l'Inge-
gnere capo. Sarebbe giusto che ogni Ingegnere
abitasse nella sua sezione, e altrettanto fa-
rebbe i mastri e gli assistenti, specialmente
poi quelli che sono applicati ai lavori tor-
renti, come ad esempio dell'involo del Reno
e del Panaro, più quasi raro è che l'Inge-
gnere giunga in tempo utile in sezione per
tutto disporre, tanto in ordine alla guardia,
quanto

quanto ai lavori che le per li vengono
richiesti con il progredire della piena.

Intorno alla quarta ed ultima domanda
Quali provvedimenti reputi necessari ad ovviare
se il rinnovarsi di simili disastri, quantun-
que potesse sembrare temerità il solo par-
larne ora che una rispettabile Commissione
governativa composta delle più distinte in-
dividualità idrauliche del Regno sta di ciò
occupandosi, tuttavia la presente non può
lasciare trascurare la presente occasione senza
vivamente raccomandare l'adozione di un
efficace provvedimento, che in modo radicale
e non transitorio risolva, non solo la gran-
de e mirabile questione del Po, ma ogni
una le tante altre non meno importanti que-
stioni idrauliche, che continuamente afflig-
gono le Province comprese in questa bassa
piana Padovana; inquantochè non è il solo
Po che rompe le sue arginature in migliaia
di grosse piene, ma ora le rompe la Secchia,
ora il Tanaro, ora il Reno, ora l'Idice,
ora il Santerno, ora il Silaro ora il Lamo-
no, ed ora i fiumi uniti Ronco e Montano,
dando luogo ad inondazioni sempre più estese.

a) quei territori che sventuratamente ne sono colpiti.

Fra le più importanti questioni idrauliche ed interessanti questa Provincia vi è la vertenza del Po, il quale è a tutti noto che ormai non può più contenere le sempre crescenti sue piene e per questo sarebbe d'uopo di trovare mezzo adeguato ad abbassarle, anziché di tirar dietro al loro crescere con l'alimento d'argini, che poi ad altro non servono se non di continui e giustificatissimi oneri ai territori da essi argini difesi.

Vi è la vertenza del Reno, la cui ultima piena, appunto perché fu la massima di quelle fin qui avvenute si verificò contemporanea all'altra del Po, e venuta a dimostrare anche ai meno veggenti, che non può lo stesso Reno essere immesso nel Po, come fu fin qui udito da molti; né conservarsi pel suo corso attuale, come lo punto un numero anche maggiore.

Vi è la vertenza della immissione di Panaro in Cavamento già decretata, ma per fortuna di questa provincia non ancora ele-

giusta

giunta, la quale si vana a salvare la
Città di Finale nell' Emilia di Faenza
Faenza è da tempo minacciata, non varrà
a sistemare il Panaro in modo da poterla
ritenere stabilita e di letto, e nello breve
D: sue prime

V. a riguardando la situazione dell' Idice col-
la Guadana che dovrebbe essere ad un tem-
po risolta:

La risoluzione di tutte queste questio-
ni prontamente si collega ai provve-
dimenti necessari ad ovviare al sin-
novergi delle siccità nello scopo an-
no patito; e la sapienza incontraf-
bile delle persone chiamate a propo-
no i rimedi, saprà far prevalere quei
propagiti che meglio saranno atti a
togliere i timori, che la continua mi-
naccia del pericolo ispira alle po-
polazioni delle Province, che al
pari di questo riportano i perniciosi
effetti della siccità medesima.

Luogo

Accolga la S. V. O. e la
intera Commissione d'inchiesta, i sen-
timenti d'oppresso coi quali la precede
e l'onore di raffermarsi

Della S. V. O.


Per la Deputazione

(Città di Roma)

Camera dei deputati

Antonio Federici

Archivio storico



ESAME E VOTO SULLA LEGGE 20 MARZO 1865

SDI LAVORI PUBBLICI

DELLA COMMISSIONE

nominala con Decreto 10 Luglio 1868

DALL'ILLUST. GEN. DIREZIONE PROVINCIALE

D. 1877



ESAME E VOTO SULLA LEGGE 20 MARZO 1865

SUI LAVORI PUBBLICI

DELLA COMMISSIONE

nominata con Decreto 10 Luglio 1868

DALL'ILLUSTRISSIMA DEPUTAZIONE DELLA PROVINCIA

DI FERRARA



 Camera dei deputati

Archivio storico

ALL' ILLUSTRISSIMA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

Illustrissimi Signori

Il rispetto che noi dobbiamo alle leggi che emanano dalla volontà della Nazione ci terrebbe lontani dal prendere oggi in esame la legge sui lavori pubblici in data 20 Marzo 1865; se Voi Illustrissimi Signori, colla determinazione 10 Luglio p. p. segnata N. 2056 non ce ne aveste fatto mandato, o se essa legge fosse informata allo spirito d'associazione, cui ogni legge che riguarda la difesa dei cittadini e dei loro averi deve informarsi. A quest' associazione, vogliamo dire, che consigliò la famiglia, che non bastava a se stessa, ad unirsi alle altre, e formò il Comune, che consigliò questo ad unirsi ai vicini e costituì la Provincia, dalla unione delle quali sorsero per ultimo gli Stati, i Regni, gl' Imperi.

Egli è quindi per obbedire al mandato, col quale voleste onorare la nostra pochezza, e per soddisfare alle esigenze di un principio da noi altamente sentito, che entriamo senza più

in argomento, e vi entriamo colla speranza di potervi dimostrare

- I.** Che la legge 20 Marzo 1865 suavvertita non è informata allo spirito d'associazione come dovrebbe essere.
- II.** Che non distribuisce il peso equamente nelle Provincie.
- III.** Che altera la perequazione della imposta fondiaria vigente.
- IV.** Che non ha avvertito alle condizioni anormali, in cui versano alcuni fiumi d'Italia e specialmente nell'ima valle Padana.
- V.** Che sembra in contraddizione con se stessa e col R.° Decreto 11 Febbraio 1867.
- VI.** Che è inammissibile per la duplice classificazione cui assoggetta i fiumi navigabili ed arginati.
- VII.** Che è inapplicabile indistintamente a tutte e singole le Provincie del Regno.



I.

*La Legge 20 Marzo 1865
sui lavori pubblici
non è informata allo spirito d'associazione.*

È legge di natura, che le acque si avviino per la china ai loro recipienti, nè l'uomo ha il diritto di rallentare il loro corso, impedirlo, o sollecitarlo, quando da ciò possa derivare danno ai terzi. Non si potrà quindi por mano alla sistemazione di alcun corso d'acqua senza prima intendersi con tutti coloro, che potranno averne danno o vantaggio: e poichè il bisogno d'intendersi cresce col numero degl'interessati, ma con ciò si rende più difficile l'accordo fino a divenir impossibile; e poichè a difendersi dalle acque alle premesse condizioni il più delle volte vien meno l'opera dell'individuo, così a rendere possibile un utile sistemazione di un corso d'acqua, diventa una necessità sociale la formazione di consorzi, i quali, trattandosi di piccoli corsi d'acqua, possono essere limitati ad una sol parte di un Comune, ma trattandosi di torrenti e di fiumi possono abbracciare gl'interi Comuni, le intere Provincie, un complesso di più Comuni e di più Provincie, lo Stato intero. In quella stessa guisa, che, alla difesa del cittadino e de' suoi averi, si istituiscono le milizie ed i Tribunali, che non sempre servono a ciascun individuo, anzi per un certo numero sono superflui, almeno i Tribunali, quantunque ciascuno in ragione de'suoi averi debba sostenere

parte delle spese che per essi fanno i Comuni, le Provincie, lo Stato; solo perchè l'esistenza loro può diventare per ognuno una necessità; così a sommessimo nostro parere dev' essere per le acque di comune o di pubblico danno, di comune o di pubblica utilità.

Già la legge sulle strade ci porge l'esempio di applicazione del principio d'associazione ai pubblici lavori, e la classificazione in private, in Comunali, in Provinciali ed in Nazionali, che essa prescrive, ci dice chiaramente, che in opera di comune e pubblica utilità, ove non basti l'individuo o la famiglia, deve intervenire il Comune, dove non basti il Comune la Provincia, e dove non basti questa, intervenire deve lo Stato.

Ora noi domandiamo, o Signori. È ella questa legge, che pone a fascio tutti i fiumi e per tutti i fiumi fa concorrere lo Stato per una metà, senza distinguere quelli, pei quali, trattati a questa stregua, verrebbero meno le forze e delle Provincie e degl'interessati, dagli altri in cui l'intervento dello Stato non sarebbe necessario, informata al suesposto principio? A noi pare che no: tanto più che ne' Canali navigabili dai quali lo Stato trae proventi superiori alle spese il principio è ammesso: ma nei fiumi pei quali o non occorrono che spese, o gl'introiti per concessioni d'acque non potrebbero bastare a far fronte alle dette spese, questo principio o non è ammesso, o se ammesso, lo è solamente per metà e senza, almeno per noi, una plausibile giustificazione.

Nè qui ci si opponga, o Signori, che un fiume non interessando nè minacciando un regno intero, non possa essere dichiarato Nazionale, come furono talune strade; inquantocchè la Nazione deve poter accedere per esse ovunque, ed ovunque per conseguenza aver strade che le appartengano, imperciocchè potremmo rispondere, che se un fiume non interessa, o minaccia tutto un Regno, vi hanno però fiumi

per tutte le plaghe di uno stesso Regno, alla cui conservazione e manutenzione non possono bastare, se non che le forze unite della Nazione, e ciò è più che sufficiente motivo, per lo ammesso principio d'associazione, a che la Nazione ne assuma il peso, e ne curi il reggime.

E non è per questo principio che la valle del nostro Po contribuisce per le principali strade, che a totale carico dello Stato, si stanno costruendo in Sardegna nel Napoletano e nella Sicilia? E perchè queste Isole e Napoli non dovranno contribuire per i nostri fiumi Nazionali de' quali deve essere il primo questo Po?

La Lombardia ha pure le sue strade Nazionali, ed è ben giusto che le abbiano e quelle isole e quei distretti del già Regno di Napoli che ne vanno senza, ci si risponderà indubbiamente; ma noi soggiungeremo, che qui si tratta della sola manutenzione di strade, che furono già costrutte senza il loro concorso, e là si tratta della costruzione e manutenzione ad un tempo delle medesime, per cui ognun vede, che la bilancia dovrebbe cadere a puro nostro danno, quando esse non avessero a contribuire per la conservazione e manutenzione dei nostri maggiori fiumi.

Nè l'avvertita classificazione de' nostri fiumi è una novità in quest'Italia. Imperciocchè anche quando era dessa miseramente divisa in più Stati, fu questa classificazione ammessa, se non dappertutto, almeno là dove nè Consorzi, nè Provincie bastavano a sopportare il grave fardello.

Nel piccolo stato della Chiesa fu dichiarato fiume Nazionale il Tevere, sebbene di un'importanza minore d' assai del nostro Po, e se non fece altrettanto nelle Legazioni relativamente allo stesso Po, forse ciò fu perchè, trattavasi di una sol parte di un fiume, quando non fosse stato per voler trattare le Legazioni a guisa di colonia, cioè collo scopo di

trarne unicamente profitto a pro dello Stato propriamente Ecclesiastico, nel qual caso colla limitazione del concorso Governativo alla sola metà nelle Legazioni, ed all'intero nel Patrimonio della Chiesa, lo scopo sarebbe stato raggiunto.

Nell'informe Regno d'Italia del I. Napoleone, quantunque Parma, Piacenza, e Piemonte fossero stati annessi alla Francia, pure nel 1806 fu il Po dichiarato fiume Nazionale, e quella Nazione non arrogò a se stessa, se non quanto s'imprendeva dagl'interessati per lo innanzi nei soli lavori d'ordinaria manutenzione, probabilmente quale compenso, o corrispettivo delle spese relative alla conservazione e manutenzione dei suoi influenti, che essa stessa pel miglior andamento della cosa prese a curare, sobbarcandosi anche per questi alle spese straordinarie che un'insufficiente manutenzione aveva in parte occasionati e rese d'urgenza, per difetto di mezzi adeguati. Il che prova ad evidenza, che allora quando le forze dei singoli, siano Comuni o Province, non bastano, deve subentrare lo Stato.

La legge infatti 6 Marzo 1806 così si esprime:

« § 48. Il Tesoro Regio somministra le somme oc-
« correnti per le spese dei lavori dei fiumi, che scorrono
« stabilmente fra gli argini.

« § 49. Gl'interessati nel rispettivo Circondario con-
« tribuiscono al Tesoro quella quota annua, che equivalga
« alla spesa per l'addietro sostenuta in danaro, ed in opere
« per ordinaria manutenzione. »


Spese veramente insignificanti in confronto di quelle che lo Stato ebbe poi a sostenere: imperciocchè, per discendere ad esempi, possiamo affermare, che nella Provincia di Reggio

nell' Emilia le spese annue che si sostenevano prima della citata legge in lavori di ordinaria conservazione e manutenzione de' suoi fiumi e torrenti arginati, comprese le prestazioni in opere, furono calcolate in L. 10,000, ed in poco più nella Provincia di Modena, che aveva un' assai dotto piano di coletta per Secchia e Panaro tutt' ora in vigore, e che potrebbe servire di modello, ove fosse caso di Consorzi, nei quali gl' interessati dovessero essere tassati in ragione degli utili ovvero di temuti danni.

Che più. Lo stesso Governo Austriaco, straniero all'Italia, si ebbe per Nazionale quel tratto del Po, che era soggetto al suo dominio, l' Adige, la Brenta, il Bacchiglione, il Mincio ecc. contentandosi pur esso di una determinata somma, in compenso di quei lavori che sarebbero stati di spettanza o Consortiva o Provinciale, secondo le antiche consuetudini, e dei quali esso solo volle occuparsene per poter ottenere il fine che si era proposto, cioè la conservazione del dominio, continuamente minacciato dai molti fiumi arginati che lo attraversano da ogni parte. Compenso che è ben noto, quanto fosse inferiore alle somme effettivamente ed annualmente erogate.

Anche la Costituente Romana nel brevissimo periodo di sua esistenza non dimenticò di dichiarare Nazionale il tratto del Po che bagna questa Provincia Ferrarese, e con ciò intese di riparare all'ingiusta contribuzione imposta dal Governo della Chiesa a questa stessa Provincia.

Ciò non pertanto potrebbe taluno chiamare egoistica questa classificazione da parte nostra; ma noi risponderemo che potrebbe esser tale, quando volessimo tutto dare al Governo e nulla serbare alla Provincia. Noi diamo a ciascuno la sua parte, e mentre chiamiamo il Governo a riparare i guasti delle arginature, chiudendo le rotte, ed erigendo i lavori di difesa, non lo chiamiamo a concorrere nel riparo dei raccolti



perduti, dei terreni isteriliti, delle fabbriche atterrate, delle piante deperite, dei capitali dispersi ed esportati dalle acque e delle vittime umane compiante, persuasi che in tal modo potranno ritenersi per equiparate con usura le partite d'entrambi.

II.

Non distribuisce equamente il peso sulle Provincie.

E questa classificazione di fiumi si rende, a parer nostro tanto più necessaria, in quanto che la legge 20 Marzo 1865 non distribuisce il peso equamente a tutte le Provincie del Regno, riescendo più gravosa per alcune che per altre; in modo speciale più per le basse che per le alte Provincie.

Nelle Provincie di Ravenna, di Bologna e di Modena ad esempio (veggasi il R. Decreto 11 febbrajo 1867 che fa seguito alla detta legge) lo Stato concorre per metà nelle spese di conservazione e manutenzione delle opere relative alla difesa dei fiumi Idice, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone, fiumi uniti Ronco e Montone, Savio, Secchia e Panaro, non escluso il ramo Cavamento, per tutto il lungo loro corso arginato; mentre nelle vicine Provincie di Reggio, di Parma e di Piacenza concorre per metà nelle spese relative al Po, ma in quelle de' suoi influenti limita il concorso ai brevi loro tratti rigurgitati, lasciando il rimanente ad esclusivo carico della Provincia e dei Comprensorj. Dunque le Provincie di Ravenna, di Bologna e di Modena, non soggetta quest' ultima al con-

corso delle spese relative ai lavori, che in difesa del Po si fanno fra le foci di Secchia e di Panaro, quantunque sia soggetta ai danni di tutte le rotte che vi possono accadere, sono assai meglio trattate di quelle di Piacenza, di Parma, e di Reggio, in quanto alla massima.

Che diremo poi se confronteremo le spese annue medie richieste per le Provincie di Modena e di Reggio con quelle richieste per Ferrara?

Questo Ufficio del Genio Civile richiede un'annua spesa media, desunta dal quinquennio 1861-1865, di L. 615,820. 40.

Nella Provincia di Modena invece si richiede una media di L. 99,950. 68 ed in quella di Reggio di L. 60,000 mentre le estensioni censite delle tre Provincie sono press' a poco le stesse. (1)

Nella Provincia di Milano e nelle anzidette di Piacenza, di Parma e di Reggio anche i colatori primari si sono dichiarati di seconda categoria; mentre nella Provincia di Ferrara non lo furono il Canal Bianco, il Cavo Tassone, Seolo Nuovo, ed il Cavamento Burana, in cui hanno un'interessenza diretta le Provincie eziandio di Modena e di Man-

(1) Nella Provincia di Modena dal 1813 al 1833 si sono spese per

Secchia

| | |
|--|-----------------|
| In lavori di terra d'ordinaria manutenzione . . . | L. 197,900. 96 |
| In lavori di Fascinate | « 509,193. 36 |
| In lavori di terra di straordinaria manutenzione . . . | « 1,026,652. 13 |

Panaro

| | |
|--|-----------------|
| In lavori di terra d'ordinaria manutenzione . . . | « 227,218. 24 |
| In lavori di fascinate | « 433,807. 36 |
| In lavori di terra di straordinaria manutenzione . . . | « 1,451,512. 41 |

In Totale L. 3,848,076. 47

le quali divise per 39 danno una media di . . . L. 99,950. 68

tova, sebbene non inferiori ai già dichiarati di seconda categoria, nè per la mole dell'acqua che convogliono, nè pei danni che derivano dalle loro espansioni, nè per le spese che ocasionano ai rispettivi circondari: solo perchè non potendo aver sbocco nel Po sono costretti a cercarlo o direttamente in mare o nelle lagune.

Del resto possiamo sostenere anche senza ciò, che in questa Provincia piucchè in qualsiasi altra del Regno, eccetto la Venezia, sono frequenti e dispendiose le opere di rialzo, rinfianco e ritiro delle arginature, stante la smisurata altezza loro sopra i piani delle campagne. Quivi si hanno i più lunghi ed i più pericolosi froldi, minaccia permanente di rotte nefaste e di sterminatrici inondazioni, non passeggiere, ma diuturne, ed insistenti per mesi e mesi nella plaga inondata, la quale per la poca pendenza che essa ha verso il mare, fa sì che dette inondazioni si estendono fuor di misura, e vi riescono anche più dannose e per le terre che impaludano coll'otturarne gli scoli, e col far disseccare alberi e viti, e pei fabbricati che abbattono col moto ondoso detto volgar-

Nella Provincia di Reggio dal 1815 al 1855

Torrenti Arginati

| | | |
|--|----|-------------|
| In lavori di terra di ordinaria manutenzione . . . | L. | 227,056. 56 |
| In lavori di fascinate | « | 181,220. 07 |
| In lavori di terra di straordinaria manutenzione . . . | « | 914,288. 40 |

Fiumi Po ed Enza

| | | |
|--|----|----------------------|
| In lavori di terra di ordinaria manutenzione . . . | « | 20,581. 48 |
| In lavori di fascinate | « | 174,397. 76 |
| In lavori di terra di straordinaria manutenzione . . . | « | 166,555. 69 |
| | L. | <u>1,685,647. 96</u> |

| | | |
|---|----|-------------------|
| d'onde una media annua di | L. | 45,170. 46 |
| Si aggiunga presuntivamente per l'aggregazione di Guastalla e dell'oltr'Enza, già Parmense, la somma di « | | 16,829. 54 |
| Sommano L. | | <u>60,000. --</u> |

mente la *Battaizza*. Qui piucchè altrove accade dover sopportare inondazioni per rotte, che avvengono in altre Provincie, sulle quali del resto le stesse inondazioni sono del tutto passeggere. Qui finalmente piucchè altrove lo scolo delle terre in grazia della tenuissima pendenza suavvertita verso il mare ed in grazia della pochissima loro elevazione sullo stesso mare, è oltremodo costoso, imperciocchè risulta dai resoconti dei nostri circondari di scolo, che per questo annualmente s'impiega in tutta la Provincia più di un mezzo milione di lire.

Ne giova certamente il dire ai Ferraresi voi dovete pagare dippiù delle altre Provincie, perchè più di quelle avete bisogno di difendere le vostre terre, avvegnacchè essendo le vostre difese dirette contro un fiume arginato, soggetto per ciò solo ad un esteso ed artificiale reggime, non possono con giustizia assumersi per parti, come vorrebbe il citato R. Decreto 11 febbrajo 1867 bensì nel loro complesso, come appartenente ad un tutto, che non può essere alterato in una sua parte, senza che non ne risentano tutte le altre; specialmente se le alterazioni vengono operate ne' tronchi i più superiori.

Vero è per altro, che essendosi il Governo riservata la cura dei fiumi di seconda categoria, senza introdurvi l'elemento Provinciale o Consortivo, come avrebbero voluto libere istituzioni, per le quali chi paga deve avere il diritto di vedere dove e come si erogano le somme pagate, può dirsi che non mancherà l'unità di concetto nel coordinare ad un sol tutto le diverse difese; ma è altresì vero, che affidandosi realmente la cura a tanti uffizi tecnici quante sono le Provincie interessate, che non hanno alcuna dipendenza, anzi nemmeno alcuna relazione ufficiale fra loro, difficilmente potranno trovare presso il Ministero i progetti elaborati dai

singoli uffici quel coordinamento al quale dovrebbero pur essere diretti. (1)

Nè giova neppure il dire, che l' inferiore deve tollerare il passaggio delle acque del superiore col riservato diritto della difesa contro la espansione delle stesse acque; imperciocchè se questa legge può impugnarsi fra privati e privati, non lo si può certamente quando si tratta di Consorzi costituiti, nei quali le acque vengono regolate a beneficio e spese comuni in quel miglior modo che l'arte prescrive, avvenga o no l'applicazione del principio, *doversi dall'inferiore concedere al superiore "il passaggio delle acque*: ed in questa Provincia, i Consorzi di scolo sono da tempo istituiti e sono anche conservati dalla legge in questione; ma quando anche nol fossero lo sarebbero dal principio di associazione mosso dalla necessità di coordinare gli scoli e la difesa ad un tutto coi minori sacrifici, e col maggiore vantaggio possibile dei singoli interessati.

Si aggiunga che quand'anche per la bassa giacitura debba questa Provincia dar passaggio alle acque superiori, si deve sempre sottintendere che questo passaggio abbia ad essere naturale e non alterato dall' opera dell' uomo, e sono alterazioni artificiali l' arginamento superiore, il diboscamento e conseguente dissodamento delle montagne non mai frenato,

(1) « Un'innovazione fu introdotta nelle nuove leggi, e che riesce non solo di pregiudizio agl'interessi dei contribuenti, ma eziandio che getta molte disordine nella pubblica amministrazione, è quella di avere obbligate le Provincie ad istituire a proprio carico dei nuovi uffici, moltiplicando così il numero degli stessi uffici e degl' impiegati che vi appartengono, dice il Cantalupi » e senza sopprimere gli uffici Governativi ridotti poco meno che ad un *sine cura* soggiunge la Commissione.

il restringimento permesso nei tronchi di dejezione dei fiumi, ossia in quei tronchi nei quali ogni restringimento è condannato dai buoni principi della scienza: sono alterazioni l'arginamento delle golene portate ad altezze superiori alle piene quantunque alcun poco inferiori alle altezze delle arginature maestre; i miglioramenti agrari, che accelerano senza riguardo le acque dei campi, da rendere i colatori somiglianti a fiumi, di che fa prova l'istessa legge qui presa in esame coll'averne accettati alcuni nella seconda categoria: tutte cose la cui conseguenza consiste nell'aumentare continuamente l'altezza delle piene, nell'ingombrare i tronchi inferiori dei fiumi di sabbia e di belletta, per cui le piene stesse diventano e più spaventose e più sterminatrici; d'onde il diritto negl' inferiori di chiamare i superiori a concorrere nelle spese di conservazione e manutenzione di un fiume che è a tutti comune.

I canali navigabili sono dappertutto dichiarati di prima categoria; ossia a tutto carico dello Stato, meno che nelle Provincie di Bologna e di Ferrara, ed in quest'ultima lo stesso Stato esercitò ed esercita i diritti di padronanza. Su questo particolare per altro non dissimuliamo, o Signori, potersi dire che il Volano serve oltre alla navigazione anche a canale di scolo: ma noi potremmo opporre che anche i canali navigabili del Milanese ricevono le acque dei minori torrenti, e dei cavi di scolo che incontrano ad uno stesso livello (veggasi la storia del Bruschetti sui canali navigabili del Milanese). Ed il Canal Naviglio di Modena riceve le cloache della città ed i cavamenti Argine, Minutara, e qualche altro minore di cui non cale di qui farne menzione.

III.

Altera l'imposta sui Beni Fondi.

La legge in esame non solo non distribuisce il peso equamente a tutte le Provincie del Regno, conturba eziandio in questa di Ferrara la perequazione dell'imposta, che fu non ha guari prescritta, senza i riguardi che sarebbero stati dovuti ed alla qualità dello scolo, ed alla quantità dei fiumi che la limitano da tutti i lati, ed alle inondazioni cui va di tempo in tempo ben frequentemente soggetta.

Nella formazione del catasto delle già Provincie Pontificie non fu tenuto conto, nelle deduzioni da farsi al reddito lordo dei beni fondi, non della spesa ingente che si spende per lo scolo delle terre, non di quelle che assorbe la difesa dei fiumi, non dei danni finalmente, che le frequenti inondazioni arrecano alle plaghe soggette: imperciocchè nel regolamento che seguì il *Modo Proprio* del 3 Marzo 1819 al Capo I.º Sez. I.ª si legge: « I nuovi estimi saranno basati sulla vendita dei terreni, desunta dal prodotto adeguato di cui sono suscettibili, secondo la specie di coltivazione a cui sono adetti, combinata con i differenti gradi d'intrinseca fertilità di cui sono forniti, depurando una tale rendita da tutte le spese di coltivazione e manutenzione, e aggravandola di una quota per riguardo agl'infortunj celesti ed all'industria ». Senza che siano state prese in considerazione nè le spese relative agli scoli, nè quelle dei fiumi, e nep-

pure alle inondazioni tanto frequenti, come fu detto, in questa Provincia; quasichè queste spese s' intendessero riservate allo Stato. Nè si creda, o Signori, che sotto l' espressione *manutenzione* s' intenda la difesa degli argini e lo scolo delle terre, i quali, se fossero negletti, renderebbero in breve tempo improduttivo il suolo; imperciocchè nei cenni di esecuzione delle massime sovra stabilite, riportate dalla stessa legge appar chiaro intendersi la manutenzione dei fabbricati rurali, delle carraje e dei fossi interni non in cura del Circondario, ma lasciati al singolo possidente.

Egli è perciò che la legge pontificia, che stabilisce una ingente quota di concorso a carico delle Provincie e degli interessati nella conservazione e manutenzione delle arginature ed opere di difesa, fu sempre ritenuta ingiusta, e quindi male accettata, e se fu sopportata si fu, perchè lo permettevano le altre gravezze, e perchè la si esigeva colla forza di un Governo assoluto, che si reggeva appoggiato alle bajonette straniere, e poi nella speranza, mai venuta meno, di un nuovo Governo riparatore, quale dev' essere indubbiamente l'attuale.

Questo catasto, quando si intese di perequare le imposte in tutte le Provincie, qui non ottenne alcuna variazione in ordine alle mancate deduzioni, e quand' anche si fosse fatto altrettanto nelle altre, si sarebbe ciò nullostante sperperata l'imposta; essendocchè nelle altre Provincie, assai più essendo i carichi inerenti agli scoli ed ai fiumi, il danno che sarebbe per ciò loro derivato, riescirebbe d'altrettanta minore.

Per conseguenza, rimasto questo catasto in quello fu originariamente formato, lo Stato continua ad ottenere dall'imposta quanto spende in pubblici lavori, quanto i Circondari spendono negli scoli, e quello che più importa quanto si soffre in conseguenza delle patite inondazioni, dell'ultima

delle quali non sono ancora scomparse del tutto le tristi ricordanze.

E questa, Illustrissimi Signori, non è un' esagerazione; imperciocchè, quando nella forma del Catasto si fosse tenuto conto di ciascuno dei suavvertiti cespiti di spese e di danni, la rendita catastale netta della nostra Provincia sarebbe talmente diminuita, che noi non esitiamo dal dire, che si sarebbe ridotta a un dipresso alla metà dell'attuale, e per conseguenza sarebbe poco più della metà l' imposta che attualmente viene versata nelle casse dello Stato. Diciamo poco più della metà; avvegnachè sulla totale rendita imponibile del Regno d' Italia ben poco può influire il ridurre alla metà la rendita imponibile di questa Provincia.

A ciò dovrà dunque ripararsi, e se la legge stessa venne in qualche modo a ripararvi (almeno lo si intese) nel già ducato di Parma, ove lo Stato non concorrevà, se non ehe per un quinto nelle spese di conservazione delle arginature del Po e suoi influenti ristrettivamente ai loro tronchi rigurgitati, dovrà ripararvi anche in questa, in cui è certissimo che nello stabilire la rendita netta imponibile non si ebbe alcun riguardo alla difesa dei fiumi.

IV. Archivio storico

*Non ha avvertito alle condizioni anormali
in cui versano alcuni fiumi
d' Italia.*

Nemmeno ha la legge 20 Marzo 1865 avvertito, che nelle Provincie di Bologna e di Ferrara, in quest'ultima specialmente, sono in una condizione veramente anormale al-

cuni fiumi, imperciocchè è a tutti noto, quanto sia anormale l'attuale inalveazione del Reno, ed il Governo ben lo sapeva quando per consiglio dell'illustre Paleocapa fino dal 1861 incaricò il compianto distintissimo Ispettore Scotini a ricercare il rimedio ad uno stato di cose, che non poteva nè può più a lungo durare, ora che l'insciente collocazione della ferrovia Bologna-Pistoja per buona parte entro l'alveo del Reno, là dove non può tollerare d'essere impunemente ristretto, ha sì fatalmente fatto cambiare il reggime di questo fiume-torrente, che le piene mezzane sono divenute grosse piene, e queste piene desolatrici, riescendo insostenibili entro l'attuale suo alveo da Cento al mare; di che fa prova quella piena, che cagionò la nefanda rotta del Gallo, la quale fu al piano una massima piena; mentre al monte per mancato concorso dei superiori influenti, fu meno che mezzana.

Ma qualunque sia per essere il rimedio, che sarà per adottarsi, e la Provincia di Ferrara se lo augura veramente efficace a redimerla dai molti mali che soffre, e da quei maggiori da cui è costantemente minacciata, e se lo augura ben diverso da quello che ebbe ad sperimentare nell'attuale corso, quantunque dato per efficacissimo e per tale adottato dalla maggioranza e dal potere; egli è però indubitabile, che occasionerà ingenti spese, le quali, qualora, in conformità della legge in esame si dovessero sostenere alla stretta, fin qui oppugnata, **EQUIVALEREBBE AD OBBLIGARE** (che proclamiamo altamente persuasi di non esagerare) **I FERRARESI AD ABBANDONARE LE LORO TERRE**, le quali per quanta industria adoprassero non frutterebbero tanto da formare il cumulo dei contributi, e questo abbandono aggraverebbe, forse fatalmente, le non buone condizioni finanziarie del Regno.

Nè in questa Provincia è il solo Reno, che si trova in condizione anormale, vi si trova anche il Panaro nel tronco

che attraversa il Ferrarese. Di ciò avvertiva pel primo l'illustre Lombardini nella dotta ed erudita memoria *Condizioni Idrauliche della Pianura subapennina fra l'Enza ed il Panaro*; ma ne allarmava il distintissimo Prof. Turazza nel suo esame del progetto Scotini colle parole: « Così stando le cose io
« dubiterei molto che il limite delle piene di Panaro fosse
« ancora raggiunto: ma fidando molto nell'opinione di un
« idraulico così sperimentato quale è il Lombardini, io cre-
« do che possa essere ancora temibile un qualche ulteriore
« elevamento, e che forse possono richiedersi gravi operazioni
« di sistemazione del fiume stesso, e lavori non lievi per te-
« nere le dette piene in condizione abbastanza tollerabile: dappoichè il medesimo, dopo un accurato esame ed una sottile discussione conclude, *che qualora dai rimedi proposti
« fosse dato di conseguire l'effetto desiderato sarebbe già molto
« se si giungesse ad impedire il progresso del male, e che a ciò
» si richiederebbero ancora notevoli sacrifici.* »

Non ha la stessa legge avvertito nemmeno, che nella Venezia la Brenta, il Baciglione, la Piave, il Tagliamento, in una parola tutti quei fiumi torbidi che la natura aveva diretti nella Laguna, furono a forza da questa sottratti, e condotti a sboccare in mare fuori della medesima, per un fine ~~un~~ anzi necessario, perchè si trattò di salvare la Regione dei mari da un prossimo ed inevitabile eccidio; ma che non doveva perciò aggravare la terra ferma più di quello, che naturalmente sarebbe stata, quando ciò avvenuto non fosse. E l'avvertirlo era dovere, per poi ammettere quell'eccezione di trattamento, che l'anormale condizione de' fiumi rendeva necessario.

V.

*Parerebbe in contraddizione con se stessa
e col R. Decreto 11 febbrajo 1867.*

Questa stessa legge è inoltre, a parer nostro, in contraddizione con se stessa e col R. Decreto 11 febbrajo 1867 che dovrebbe esserne il complemento. Prescrive dessa infatti al § 94 che un quarto della spesa, che il Governo avrà a sostenere nelle Provincie in difesa dei fiumi, sia a carico delle stesse Provincie, ed un quarto degl'interessati, dichiarando al § 95 per interessati i proprietari dei beni vicini e continuativi laterali ai fiumi e torrenti, posti in pericolo di danno presente prossimo e remoto; e viene poi col succitato R. Decreto a stabilire che in questa Provincia di Ferrara il concorso è limitato ai tronchi dei fiumi Po, Reno e Panaro che la riguardano. Parerebbe adunque che ogni Provincia dovesse stare da se, tanto per ciò che la riguarda, quanto per ciò che concerne gl'interessati secondo il R. Decreto, mentre è nello spirito della legge di doversi considerare i fiumi nel loro complesso e non nelle loro parti, tanto è vero che dessa ammette doversi le Provincie unirsi in Consorzio ogni qualvolta le une possano soffrir danno per rotte evenibili nelle altre; e poichè nella nostra valle Padana le Provincie bagnate dal Po trovansi in questa condizione; così ammetterebbe l'obbligo in esse di costituirsi in Consorzio.

È vero che le arginature degl'influenti del Po hanno servito qualche volta a limitare le inondazioni derivate da

rotte degli argini del Po superiormente ad essi; ma non sempre: avvegnacchè la storia registra inondazioni che attraversarono gl'influenti; e quando le inondazioni furono arrestate al prossimo influente lo furono sempre con sforzi inauditi, e ciò dovrebbe bastare, a che non si facesse assoluto assegnamento in queste arginature per evitare il Consorzio. D'altronde questi influenti non costituendo dappertutto i limiti delle Provincie non possono contenere in ciascuna di esse le inondazioni provenienti da rotte sia dal recipiente, sia dalle loro arginature.

Per non parlare d'altro che della Provincia Ferrarese, faremo osservare che accadendo una rotta nell'argine sinistro della Samoggia, spettante alla Provincia di Bologna, le acque da questa provenienti verranno tutte a finire sull'agro ferrarese, e sul ferrarese finiranno le acque d'inondazioni procedenti da rotte evenibili negli argini destro e sinistro del Panaro e destro di Secchia soggetti in quanto al primo alle tre Provincie di Modena, di Bologna e di Ferrara, ed in quanto alla seconda a quella di Modena e di Mantova. Come dunque sortirne senza la costituzione di Consorzi, di Provincie e d'interessati? Come procederà l'istituzione dei Consorzi degli interessati soggetti alla tutela di più Provincie ed aventi al §. 143 della Legge, l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura esse siano? Che diremo poi della possibilità o no di classificare i singoli interessati a tenore della stessa legge? Noi entreremmo ben volentieri su ciò in qualche particolare se non fossimo stati prevenuti dai Veneti colla dotta loro memoria, testè data alle stampe, ben nota a voi, Illustrissimi Signori; ma prevenuti ci contenteremo di proclamarne l'impossibilità, dichiarando che noi tecnici provetti non ne assumeremmo certamente l'incarico, quando ci venisse deferito.

La contraddizione poi con se stessa si rende anche manifesta, se si consideri che, ogni qualvolta, in riguardo ai fiumi arginati, non dovessero gl'interessati nei tronchi superiori concorrere alle spese degl'inferiori sarebbe un'ingiusta pretesa quella, che l'Art. 127 del Tit. I. Capo IV. accorda agl'inferiori, nel caso che dai superiori si vogliano attraversare le loro proprietà con canali di scolo, di richiedere dai superiori di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi a traverso i quali essi passano e di risarcire i danni che possono in ogni tempo derivarne. Ovvero è giusta questa pretesa, ed allora è ingiusto quanto è disposto dalla stessa legge.

Ci si dirà, non ne dubitiamo, che non sta il confronto, poichè qui si tratta di canali da sistemarsi dall'arte, e là di fiumi formati dalla natura: ma noi soggiungeremmo, che anche ammesso e non concesso, che tutti i fiumi siano opera della natura, sarebbero pure gli scoli, che si chiamano colatori primari, opera della stessa natura, quando a questa si fosse, in ciò incautamente, lasciata la cura di provvedervi.

VI.

*È inammissibile per la duplice classificazione
a cui assoggetta i fiumi navigabili
ed arginati.*

È poi inammissibile, Illustrissimi Signori, che fiumi navigabili ed arginati abbiano ad essere qualificati ad un tempo di prima e seconda categoria.

Di prima categoria inquantoche essi sono navigabili, e di seconda in quanto sono arginati. Secondo dunque il concetto della legge, la conservazione delle ripe, e delle strade d'attraglio sarebbero a carico esclusivo dello Stato, ed alla manutenzione e conservazione degli argini concorrerebbero per metà collo Stato le Province e gl'interessati. Ma qui ci permetteremo di far osservare, che non è primieramente ben definito, se per conservazione delle ripe s'abbiano a sottointendere i lavori di difesa, che lungo i fiumi e specialmente lungo il Po si vanno eseguendo entro l'alveo dei medesimi: ovvero se questi lavori siano un'appendice delle arginature.

In secondo luogo domanderemo, se ove non sono golene e le rive si formano per conseguenza dagli argini in frodo, la manutenzione di questi debba intendersi a carico esclusivo dello Stato, che ne usa a strada d'attraglio, e colle alzaie manomette la scarpa esposta al corso delle acque. La legge non è sul particolare esplicita, e dovrebbe esserlo a motivo di evitare vertenze fra il potere da un lato e chi deve ubbidire dall'altro.

Il concetto d'inammissibilità della legge è nato in noi dal considerare che la stessa legge suppone essere la navigazione ne' nostri fiumi affatto indipendente dagli argini, ritenendo che si farebbe egualmente se gli argini non esistessero, mentre noi siamo convinti del contrario. E a dir vero ci vuole ben poca scienza idraulica per capacitarsi che, ad esempio, il nostro Po non potrebbe più essere navigabile quando gli venissero meno le sue arginature.

Per la facilità che il Po avrebbe a disalvearsi in più luoghi si dividerebbe in più rami, e così divise le sue acque non potrebbero avere tanto d'altezza in ogni loro stato da poter servire ad una costante ed utile navigazione. Dunque se il Po è attualmente navigabile, lo è pe' suoi argini. Al-

trettanto si dica degli altri fiumi navigabili contenuti da elevate arginature. Dunque lo Stato, che esercita con suo vantaggio la navigazione nel Po, deve conservare le sue arginature, come di quegli'altri fiumi navigabili che sono in condizioni analoghe, e deve farlo, perchè enti necessari alla stessa navigazione.

Vero è per altro, che le arginature del Po, come quelle degli altri fiumi arginati navigabili, hanno ancora il compito di difendere le Provincie attraversate dalle inondazioni, che le danneggerebbero periodicamente senza le arginature, e per conseguenza si obietterà, che le Provincie non potranno esimersi dal concorso nelle spese necessarie alla conservazione e manutenzione degli argini dei fiumi navigabili. Ma egli è altresì vero che dovrebbe lo Stato concorrere in ben altra misura colle Provincie ed interessati, di quello con cui concorre per gli altri fiumi arginati non navigabili. Non si poteva dunque porre in un sol fascio ogni fiume arginato della Valle Padana senza commettere un'ingiustizia, ed il richiamarlo è di pieno diritto di chi fu aggravato oltre misura.

VII.

*E anche inapplicabile a tutte e singole
le Provincie del Regno*

L'immensa diversità che passa fra le condizioni idrauliche della Valle Padana in confronto alle condizioni delle valli spettanti agli altri fiumi d'Italia, che in parte ci piace di desumere dalla dotta memoria dei Veneti di cui facemmo pa-

rola, ci ha poi intimamente convinti, Illustrissimi Signori, essere la legge in questione assolutamente inapplicabile, senza speciali riforme, a tutte e singole le Provincie del Regno.

Ampia difatti è notevolmente la prima, assai depressa nei territorj di Reggio dell' Emilia, di Modena, di Ferrara, di Mantova e della Venezia, corsa sulla maggior parte di questi da capo a fondo dal maggior fiume d' Italia, alla cui sinistra è tagliata dal fiero e minaccioso suo emolo l' Adige, cinta al settentrione dalla lunga catena delle Alpi, che per cento fiumi e torrenti versa in essa anche da terre non italiane immensa copia d' acqua con maravigliosi sforzi contenuta in alvei muniti d' argini giganteschi, che l' arte e la scienza idraulica italiana conservano e mantengono a dispetto della natura; in destra poi viene tagliata dal terribile Reno Bolognese, che a somiglianza dell' Adige la minaccia continuamente, e più dell' Adige ancora fa sentire gli effetti funesti dello sregolato suo corso, cinta a mezzogiorno dall' anco più lunga catena degl' Apennini, dai quali discende una quantità innumerevole di rivi, di torrenti e di fiumi carichi d' acque e di materie tratte dalle denudate montagne, che dissolvonsi nel vecchio veggente, e sono causa delle altissime arginature, che non hanno riscontro che nelle venete Provincie, e dentro cui soltanto si contengono le piene di tutti i fiumi dalla Secchia all' Adriatico.

Sono invece le seconde assai anguste, in gran parte racchiuse dai contrafforti delle Alpi e degli Apennini, elevate di livello, fornite di grande pendenza, ed in nessun modo comparabili alla valle Padana nè per lunghezza di corso, nè per influenza d' acque minori nel principal recipiente, nè per estensione di tributarie pendici, nè per importanza di opere necessarie alla difesa ed al riparo dei danni cagionati dalle piene.

In quella l' arte sempre lotta colla natura vince! In questa la natura o lascia l' arte intenta con lievi sdegni, e di quando in quando non difficili prove.

In quella tutto è precario, ed il terreno di messi, verdeggianti di prati, rigoglioso da un' indurre popolazione vi ha costrutte città, villaggi, domani potrà essere distrutto dall' onnipotenza di aride sabbie, o trasformata in putrido lago un fiume irreparabilmente sviato dal suo alveo converrà restringere fra nuove arginature su devastato paese. In queste per molto tempo, colti, la natura dà fidanza di starsi paga del nutrimento, ed all' evenienza di qualche locale agevolmente, e con spesa sopportabile procede.

Si aggiunga che nella parte più bassa del sistema idraulico è quasi del tutto artificiale guardo al corso seguito dai fiumi, in sinistra l' arte per liberare la laguna da quei fiumi che colle loro torbide minandone a po' per volta in destra l' arte istessa diede al vagante e turbato un mal consigliato corso, qual soluzione di un problema da due secoli durava, ma che la fa durare tuttora infelice che si ebbe

marittimi, e la rete degli scoli, pel mantenimento de' quali sono ben noti gli enormi dispendi, che si debbono sostenere.

L' Adige tende a gettarsi verso il Po, e questo su quello, per cui precari riescono i sistemi idraulici degli ultimi loro influenti, quali l' Alpone, la Secchia ed il Panaro, i quali quando fosse per accadere l' unione del Po coll' Adige sulla linea ora seguita dal Tartaro, seguirebbero le sorti toccate al Reno ed agli altri torrenti della Romagna, quando il Po dal mezzodì di Ferrara passò fatalmente a Pontelagoscuro.

Nè stabiliti sono gli alvei della Brenta, del Tagliamento della Piave e del Reno; quest'ultimo specialmente per dovere quanto prima ricevere l' Idice congiunto alla Savena, e la Quaderna alla Gajana tenuti fino dal 1817 in colmata, per non sobbarcarsi all'immense spesa, che sarà necessaria a capacitare il Reno primario a riceverli senza disordini. E si che le colmate sono da tempo compiute, ed è da tempo che la destra del Reno domanda l'inalveazione di quei fiumi in colmata fatti già molesti alle terre che non erano paludi, quando nelle vicine paludi furono dessi gettati.

Come dunque con tanta diversità di condizioni potrà una legge, che non le considera, applicarsi indistintamente a tutte le valli de' nostri fiumi, senza cadere in ingiustizia, in soprusi, in assurdità? Noi certamente nol sapremmo dire, persuasi, come siamo, che nol si possa in nessun modo: essendo per lo contrario convinti, che, se le condizioni idrauliche della gran valle Padana, da noi a volo descritta, sono di gran lunga diverse da quelle delle altre valli d' Italia, ragion voglia che diverse leggi abbiano a regolarne le difese.

CONCLUSIONE

In coerenza alle premesse considerazioni Illustrissimi, Signori, ci è forza conchiudere che una legge, che non si in-

forma allo spirito di associazione, cui deve informarsi ogni legge diretta alla difesa dell'uomo e suoi averi; che non distribuisce egualmente il peso a tutte le Provincie del Regno; che altera la perequazione dell'imposta fondiaria; che non ha avvertito alle condizioni anomali, in cui versano alcuni fiumi italiani; che sembra in contraddizione con se stessa e col R. Decreto 11 Febbraio 1867, che per la duplice categoria, in cui ha collocati i fiumi navigabili arginati riesce fino inammissibile, e che è inapplicabile a tutte e singole le Provincie del Regno, ci è forza, lo ripetiamo, conchiudere non potersi, nè doversi attivare la legge 20 Marzo 1865 sulle Opere pubbliche senza che sia opportunamente riformata.

Se a noi fosse lecito di penetrare nel santuario di chi è incaricato della compilazione delle leggi, non istaremmo certamente dal non suggerire che la discussa legge, al fine possa riescire equa e tollerabile, e perciò accetta alle popolazioni, deve bensì dividere i fiumi d'Italia in tre categorie; ma sotto un aspetto diverso; vale a dire dichiarando nazionali i fiumi primarij, quelli stessi che furono chiamati tali dai nostri maggiori, come il Po, l'Adige, quel qualunque fiume, che dovrà dar sesto alle acque della destra del basso Po dall'Enza all'Adriatico, il Tevere, l'Arno, il Garigliano, il Volturno, in una parola, i fiumi reali primarij. Dichiarando provinciali i maggiori influenti dei primi, quali, ad esempio, sarebbero il Taro, l'Enza, il Panaro, la Secchia, il Ticino, l'Adda, la Piave, l'Ombrone, e via via. Dichiarando finalmente Comunali o Consortivi gli altri minori, e gl'influenti dei secondi ristrettivamente ai loro tronchi arginati; aggiungendo fors'anche una quarta categoria pei tronchi disarginati di cui la difesa delle rive fosse affidata alle Provincie, ma non a loro carico, nè a carico dei frontisti, ma di una zona da stabilirsi opportunamente, al fine precipuo di rendere sopporta-

bile la spesa: zona che non dovrebbe mai dividersi in un numero maggiore di 3 classi, e cioè di prossima, di media, e di estrema con aggravio decrescente per data legge in ragione dei vantaggi che a ciascuna classe potessero derivare. Resta poi sottinteso che ai fiumi Nazionali penserebbe da solo lo Stato; ai Provinciali le Province sia isolatamente, sia consorziate con altre e senza l'ingerenza Governativa; ed ai fiumi Comunali o Consorziati i Comuni o Consorzi tutelati dalle rispettive Province.

Così in caso di vertenza giudicherebbero in prima istanza le Consorziati rappresentanze, in seconda le Amministrazioni Provinciali, ed in terza il Ministero dei Lavori pubblici, e quando le vertenze sorgessero in seno alle Province giudicherebbero in prima istanza le Amministrazioni provinciali, in seconda il Ministero dei Lavori pubblici, ed in terza il Consiglio di Stato.

Ma noi profani al santuario delle Leggi ci guarderemo dall'entrare ne' particolari, sia in riguardo al doversi, ove le circostanze lo esigono, formar consorzi di Province, o di Comuni, sia in ordine al doversi riguardare o no i tronchi rigurgitati, come appendice dei recipienti, sia finalmente sotto qualsiasi altro riguardo, paghi soltanto di avere suggerita l'idea e persuasi che questa idea, oltre al provvedere agl'interessi ed ai bisogni di tutte e singole le Province, riescirà anche più proficua alle finanze dello Stato, di quello che sia per riescire alle medesime la legge da noi esaminata.

Ciò non pertanto, Illustrissimi Signori, non frapperemo indugio a consigliarvi, di voler insistere con tutta l'energia; affinchè sia adottata la da noi proposta classificazione, come quella con cui, a nostro parere, possono i cittadini del Regno d'Italia essere caricati egualmente per lo stesso titolo, appoggiati alle non poche ragioni, che sommamente, e nel mi-

glier modo, che fu possibile alla nostra pochezza, vi abbiamo succintamente esposte.

Nè vi sgomenti, o Signori, il rifiuto, che otteneste al primo vostro ricorso, nè quello che ebbero le Province della Venezia: imperciocchè se il Consiglio superiore dei Lavori pubblici si rifiutò a farvi ragione, non fu già perchè non l'avesse riconosciuto; ma si fu per non cambiare la legge, forse da lui proposta e ventilata; si fu per non dovere accordare poi altrettanto di quanto chiedeste a quelle altre Province, che versano in condizioni analoghe a questa; si fu perchè ritenne per una manifesta ingiustizia lo chiamare a contributo le Province superiori pei lavori che si eseguono nell'ultimo tronco del Po; si fu finalmente perchè soffriste anche in passato la dura legge; quasicchè la Provincia di Ferrara si fosse rifiutata di contribuire essa pure per quei lavori, che si eseguono nelle superiori Province: quasicchè ciò che giustizia vorrebbe per molti, non si potesse ottenere perchè chiesto da pochi; quasicchè per coonestare una legge bastasse l'averne subito un'equivalente sotto un Governo che fu, e che si volle cambiato in un altro che fosse riparatore. Imperciocchè il parere del Consiglio di Stato non favorevole ai Veneti, altro non è che una ragionevole opinione d'incompetenza a giudicare sulle condizioni idrauliche di quelle Province, in ordine ai corsi d'acqua; incompetenza che essendo stata dichiarata eziandio dal superiore Consiglio dei Lavori pubblici preventivamente interpellato, lascia indecisa la vertenza. Eppure è da questo giudizio, che dipende la soluzione della vertenza mossa dai Veneti, e che voi pure, Illustrissimi Signori, dovete sostenere.

Quando poi per ragioni a noi per caso sfuggite, ovvero per un assenso generale non si credesse opportuno di adottare in principio, che v'abbiano ad essere fiumi nazionali,

vi consiglieremo ancora ad insistere con non minore energia e per gli stessi motivi, al fine d'ottenere per lo meno che la difesa e la conservazione del nostro maggior fiume il Po in uno coi tronchi di tutti i suoi influenti arginati ed a foce libera da esso rigurgitati, sia affidata ad un Consorzio di tutte le Provincie che attraversa o minaccia, e senza la distinzione di maggiore o minore interesse nella difesa. Come pure vi consiglieremo ad insistere: affinchè si prendano determinazioni eccezionali per quegli altri fiumi, le cui idrauliche condizioni si dimostrano anormali. Ciò esigendosi dalla necessità di rendere possibile una difesa, che altrimenti verrebbe meno per mancanza assoluta di mezzi adeguati: ed esigendosi eziandio dal dover evitare la formazione di Consorzi d'interessati, indefiniti per numero, che non potrebbero essere costituiti, se non che arbitrariamente, e complicherebbero il macchinismo senza un vero e reale vantaggio nè delle Provincie, nè degl'interessati, e neppure dello Stato; ma prendendo a base del contributo il reddito imponibile e censuario delle Consorziato Provincie, ed istituendo una Direzione Tecnica superiore dalla quale non sia escluso l'elemento Provinciale nelle sue deliberazioni sui preventivi e consuntivi annui, nei quali saranno a tenersi uno o più congressi presso la stessa direzione in epoche da stabilirsi. Avrebbe poi questa Direzione sua sede in una delle Città capo luogo di Provincia da scegliersi fra le più interessate, e da questa nel riguardo dei fiumi dipenderebbero gli Uffici Tecnici Provinciali, ed avrebbe dipendenza dal Ministero dei Lavori pubblici. Questo Dicastero superiore residente in luogo provvederebbe meglio che altrove, con uniformità di vedute, acciocchè i lavori della difesa corrispondessero al bisogno dei fiumi, invigilerebbe le singole opere, affinchè riescano allo scopo, dando la preferenza alle più urgenti, e utilizzerebbe colla maggior

possibile economia e vantaggio pubblico le somme accordate a così importante soggetto; e per ultimo farebbe cessare l'esistenza contemporanea di due Tecnici Uffici in cadauna Provincia, che non sappiamo se più con utile o con danno della cosa pubblica vi siano stati istituiti.

Ciò è quanto la Commissione assoggetta al vostro giudizio; nel mentre che rendendovi sincere grazie per l'onore compartito si pregia di confermarsi con stima ed ossequio

Dell' Ill^{ma} Deputazione della Provincia di Ferrara

Ferrara li 20 Agosto 1868

I Dev^{mi} ed Obl^{mi} servitori componenti la Commissione

IGNAZIO ZATTI

FRANCESCO MAGNONI

Ing. ANGELO MANFREDI





FERRARA

Tip. dell'Eridano


1868




Camera dei deputati

Archivio storico

*Figura longitudinale del gruppo di fucili nella parte A.B. tracciata sul massimo piede del muretto
L'angolo del tracciato è di 90° nel m. sopra l'ingombro del popolo*



*Figura trasversale del gruppo di fucili nella parte C. coll'ordinato del tipo di sistema delle grappette. Come ha
il tipo di gruppo non è uguale alla figura A.B. (come abbiamo visto) e anche in questo si differenzia col sistema personalizzato della parte che ha il sistema del gruppo*



Indicazioni per la pianta al rapporto di 1/2000 in parte 1/2 e 1/200

*17 gennaio 1917
L. Ferrarini*



 Camera dei deputati
Archivio storico